Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 settembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 9 aprile 1949
registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949
registro Presidenza n. 26, foglio n. 184.

MEDAGLIA D'ORO

CALDERONI Amos di Luigi e di Servadei Teresa, da Alfonsine (Ravenna), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ardente assertore fin dall'inizio della lotta di liberazione, entrava a far parte di una formazione partigiana, assurgendo, per le sue eccezionali qualità di valoroso combattente e trascinatore, al grado di comandante di compagnia. Ricevuto l'ordine di sbarrare il passo ad una delle più agguerrite unità tedesche, con quaranta compagni si attestava su di una posizione dominante allo scopo di ritardare l'avanzata nemica e permettere alla sua brigata di sfuggire al rastrellamento. Attaccato da preponderanti forze sostenute da intenso fuoco di artiglieria, teneva valorosamente fronte all'avversario causandogli sensibili perdite e benchè rimasto con tre soli superstiti continuava l'eroica ed impari lotta. Vista vana ogni ulteriore resistenza ordinava loro di rientrare al reparto e restava sul posto per coprirne la ritirata. Rimasto completamente solo, uno contro cento, dopo aver sparato l'ultima cartuccia e lanciata l'ultima bomba a mano, cadeva sopraffatto donando la propria vita per aver voluto salvare quella dei tre compagni. Fulgido esempio di eccelso valore, di ardimento senza pari e di sublime cameratismo. — Biserno, 12 aprile 1944.

DE VITIS Sergio di Felice e di Ellena Valeria, da Lettopalena (Chieti), classe 1920, sottotenente alpini, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di elette virtù militari, combattente di leggendario valore, in numerosi aspri combattimenti inferiva duri colpi al nemico, catturando interi presidi e facendo cospicuo bottino di materiali da guerra. Durante un audace attacco ad una polveriera, sopraffatto da forze nemiche accorse di rinforzo, sosteneva per quattro ore una impari lotta, finchè, costretto a far ripiegare il proprio reparto, rimaneva con pochi compagni a proteggere il movimento, dopo aver strenuamente lottato fino all'ultima cartuccia, cadeva in mezzo ai suoi uomini stretti intorno a lui nell'epica difesa. Il nemico, ammirato da tanto valore, gli dava onorata sepoltura ed inviava il drappo per avvolgere la salma. — Sangano, 26 giugno 1944.

SABATINI Sergio di Washington e di Astraldi Maria, da Oneglia, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano di eccezionale coraggio, rinunziava alla licenza per partecipare con i propri compagni ad una azione di particolare importanza contro un presidio tedesco. Ferito due volte durante l'epica lotta e costretto dietro ordine del Comando a ritirarsi per esaurimento delle munizioni, si offriva volontario per portare ordini ad un reparto impegnato su altro tratto del fronte. Ferito una terza volta nell'attraversare una zona scoperta e battuta tentava ancora con le ultime forze di assolvere il suo compito, finchè, colpito una quarta volta al petto, cadeva nelle mani del nemico, che dopo aver tentato invano di estorcergli notizie sulla organizzazione partigiana, lo seviziava barbaramente. Condotto a morte, la affrontava con sprezzo gridando al nemico: « Mio padre mi ha insegnato a vivere, io vi insegno a morire ». — Fulgido esempio di valore e di fermezza. — Garessio, 25-26 febbraio 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

LAPEYRE Jacques di Oliviero, da Aubrais (Francia), classe 1920, sergente maggiore pilota Esercito francese, partigiano combattente (*alla memoria*). — Sottufficiale dell'Esercito francese, sfuggito alla prigionia tedesca, si arruolava in una formazione partigiana italiana e partecipava a numerosi fatti d'arme distinguendosi per valore e sprezzo del pericolo tanto da riscuotere l'ammirazione dei commilitoni e venire nominato comandante di distaccamento. Avuto ordine di procedere con la sua formazione all'occupazione di una importante posizione, la conquistava valorosamente e sosteneva per due giorni i contrattacchi del nemico che cercava di riprenderla. Sopraffatto da preponderanti e sempre nuove forze avversarie disponeva il ripiegamento dei suoi uomini e dopo aver provveduto a mettere in salvo i feriti, rimaneva con pochi compagni a protezione del movimento. Fatto prigioniero e condannato alla fucilazione, cadeva da eroe al grido di « Viva la Francia », « Viva l'Italia », « Viva la libertà ». — Monte Belvedere Ronchidosso di Sopra, 28-29 agosto 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

OLIVI Marcello fu Giuseppe e fu Sabatini Anna Maria, da Genova, classe 1923, partigiano combattente. — Magnifica figura di partigiano accorreva fra i primi all'appello della Patria e nei duri mesi di lotta forniva costanti prove di fede, coraggio e sprezzo del pericolo. Partecipava a numerosi atti di sabotaggio distinguendosi per spirito di abnegazione e ardimento. Capo di S. M. di un importante Comando di zona, preparava il piano di operazione che portò alla liberazione del capoluogo e negli aspri combattimenti insurrezionali confermava le sue belle qualità di valoroso combattente. — Treviso-Padova, settembre 1943-aprile 1945.

SANZI Giuseppe di Pietro e di Sanzi Agata, da Roma, classe 1927, partigiano combattente. — Giovane partigiano volontario nella lotta di liberazione, si distingueva per eccezionale ardimento in varie azioni di sabotaggio. Arrestato, processato e condannato alla deportazione quale criminale politico, durante lo svolgimento del processo salvava da sicura condanna un ufficiale della sua banda, assumendo per se le gravi accuse attribuite all'ufficiale stesso. Sopportava con virile coraggio gli orrori dei campi di concentramento tedeschi, da cui veniva liberato in seguito agli avvenimenti che avevano portato alla disfatta del nemico. Esempio di generoso altruismo e di elevato spirito di sacrificio. — Alta Sabina, Innsbruch, Neutitschein, Nesseldorf, settembre 1943-maggio 1945.

CROCE AL VALORE

CAT GENOVA Paolo fu Giuseppe e fu Thill Marta, da Ubslia (Germania), classe 1916, caporal maggiore G.A.F., partigiano combattente. — Vice comandate di Brigata partigiana, attaccato da forze nazifasciste sostenute da artiglierie, mezzi corazzati ed aerei, resisteva valorosamente per una intera giornata. Dopo aspra lotta contrattaccava decisamente il nemico che, visto vano ogni tentativo di penetrare nello schieramento partigiano, si ritirava in disordine abbandonando sul terreno ingente quantità di armi. — Piano Audi di Corio Canavese, 1° agosto 1944.

(3698)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 635.

Proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, è prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.

L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.

Art. 2.

L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, prima della scadenza di un triennio dalla data della loro messa in esercizio, è tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse di cui abbia goduto l'esenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SARAGAT — VANONI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 15 agosto 1949, n. 636.

Concessione di un contributo straordinario di L. 6.000.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 6.000.000, per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Art. 2.

A tale spesa verrà provveduto mediante riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 353 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1948-49.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 15 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SARAGAT — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 agosto 1949, n. 637.

Concessione di un contributo straordinario di L. 30.000.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per la concessione. al Consorzio autonomo del porto di Genova, di un contributo straordinario nelle spese di gestione dallo stesso sostenute a tutto l'esercizio 1946-47.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile dell'esercizio 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 15 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SARAGAT — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 agosto 1949, n. 638.

Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonchè a concorrere negli interessi di cui all'art. 2.

Art. 2.

Lo Stato potrà concorrere, per un periodo di non oltre quattro anni, nel pagamento degli interessi posticipati sulle anticipazioni di cui all'art. 1 nella misura massima del 2 per cento annuo.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnata il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia stata rimborsata, potrà essere consolidata secondo le norme previste nei commi secondo e terzo dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dall'inizio del consolidamento.

Il credito derivante dalle predette anticipazioni è assistito dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre

1944, n. 367, modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali, condizioni e modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio 1949-50 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — LOMBARDO — GRASSI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 agosto 1949, n. 639.

Relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento — insieme al rendiconto dell'esercizio finanziario scaduto ed ai bilanci di previsione dell'esercizio venturo — una relazione generale sulla situazione economica del Paese.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 agosto 1949, n. 640.

Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima « Finmare ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5 per cento, da corrispondersi in due rate semestrali eguali posticipate, ad una o più serie di obbligazioni « miste » decennali, denominate « Serie speciale Gestione I.R.I.-Mare », da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo massimo di L. 17.100.000.000 in corrispondenza di un eguale valore nominale di azioni della Società finanziaria marittima « Finmare », con sede in Roma, da costituirsi in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente comma sarà approvato dal Ministro per il tesoro con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministero del tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 641.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania » e approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la domanda del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania, in data 11 marzo 1948, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania »;

Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;

Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;

Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania » con sede in Catania.

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 131. — FRASCA

Statuto dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania »

CAPO I.
Dello scopo.

Art. 1.

L'« Ente fiera ed esposizioni di Catania » con sede in Catania,

ha per iscopo:

a) organizzare l'impianto e l'esercizio di fiere, esposizioni, mostre (economiche o d'arte o scientifiche) dirette a favorire l'agricoltura, l'industria, l'artigianato, il commercio, la marina, il turismo, l'istruzione;

b) promuovere ed attuare, anche in partecipazione con altri enti e con privati, ogni iniziativa, anche di carattere finanziario, nonchè le manifestazioni e servizi che possano collegarsi con le attività suddette e con il movimento scientifico, artistico, commerciale, industriale, agricolo, artigiano e turistico in Sicilia;

c) promuovere ed intensificare i rapporti ed i traffici, anche internazionali, fornendo ai privati notizie e dati sulle produzioni e sui mercati;

d) tenere un museo merceologico di prodotti tipici siciliani e conservare i campioni da servire da tipo per le contrattazioni generiche;

e) svolgere tutte le iniziative tendenti a migliorare il traffico tra la Sicilia ed i vari mercati di rifornimento e di sbocco.

Degli aderenti all'Ente.

Art. 2.

Sono « aderenti fondatori » gli enti e le associazioni che hanno partecipato alla costituzione dell'Ente, e precisamente:

a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania;

b) il comune di Catania;

c) l'Amministrazione della provincia di Catania;

d) l'Ente provinciale per il turismo di Catania;

e) l'Associazione dei commercianti della provincia di Catania;

f) l'Associazione degli industriali della provincia di Catania;

g) l'Associazione degli agricoltori della provincia di Catania;

h) l'Associazione dell'artigianato della provincia di Catania;

i) la Federazione degli armatori della Sicilia con sede in Catania;

l) l'Associazione « Pro Catania » con sede in Catania;

m) l'Azienda autonoma della Stazione di cura della città di Acireale, con sede in Acireale.

Art. 3.

Hanno diritto di partecipare all'Ente come « aderenti benemeriti » gli enti pubblici e privati, le associazioni, le organizzazioni e i privati che conferiscono al capitale dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a L. 100.000 annue, o che all'atto dell'adesione conferiscano in beni o valori, ed in quest'ultimo caso in una o più soluzioni e comunque in non più di due rate annuali, un contributo non minore di lire 2.000.000. Sono egualmente ammessi a partecipare all'Ente, in qualità di « aderenti effettivi », gli enti pubblici e privati, le associazioni, le organizzazioni e i privati che versino, una volta tanto, una somma di almeno L. 50.000.

Gli enti pubblici o privati, le associazioni, le società, le organizzazioni e i privati che versino all'Ente una quota minima annuale di L. 5000, per impegno non inferiore a un quadriennio, ovvero L. 20.000 in unica soluzione, sono pure ammessi a far parte dell'Ente stesso colla qualità di « aderenti temporanei ».

CAPO II.
Del patrimonio e del funzionamento dell'Ente.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dagli immobili conferiti dai partecipanti o in altro modo acquisiti dall'Ente;

b) da contributi degli aderenti fondatori benemeriti ed effettivi destinati ad incremento di patrimonio;

c) da donazioni, legati, erogazioni e ogni altro contributo destinato a incremento di patrimonio;

d) da una quota-parte delle attività nette d'esercizio.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede, oltre che con le rendite del patrimonio:

a) con i contributi degli aderenti temporanei;

b) con i contributi a fondo perduto degli enti e dei privati, non destinati ad incremento di patrimonio;

c) con il ricavo dei fitti degli spazi e di ogni altra concessione;

d) con i proventi dei biglietti di entrata, della pubblicità e con i diritti spettanti per le prestazioni dell'Ente;

e) con altre eventuali entrate.

CAPO III.
Degli organi dell'Ente.

Art. 6.

Organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio generale;

c) il Comitato esecutivo;

d) il segretario generale;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

Del presidente.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana. Egli presiede il Consiglio generale e il Comitato esecutivo, dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari, computati secondo il disposto dell'art. 15 e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facoltà di firmare, quietanzare, eseguire i pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente.

La carica del presidente è gratuita.

Del Consiglio generale.

Art. 8.

Il Consiglio generale, nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana, è composto:

a) da cinque membri, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente: uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno del Ministero dell'industria e commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno del Ministero delle finanze e uno del Ministero dei trasporti;

b) da tre membri in rappresentanza della Regione e cioè: uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;

c) da un rappresentante della Camera di commercio di Catania;

d) da un rappresentante del comune di Catania;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Catania;

f) da un rappresentante dell'Ente del turismo di Catania;

g) da cinque membri in rappresentanza dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori, degli artigiani e degli armatori della provincia di Catania;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Catania;

i) un rappresentante del Banco di Sicilia;

l) un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.;

m) un rappresentante dell'Associazione « Pro Catania »;

n) un rappresentante dell'Azienda autonoma della Stazione di cura di Acireale;

o) un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio aderenti;

p) un rappresentante di ciascuno degli enti che concorrono al patrimonio dell'Ente con un contributo non inferiore a quello previsto dall'art. 3, comma primo, del presente statuto;

q) da un rappresentante dei dirigenti di azienda.

I membri di cui alla lettera g) sono designati dalle organizzazioni provinciali rappresentative delle categorie.

I consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi finanziari. Essi possono essere riconfermati e prestano l'opera loro gratuitamente.

Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Art. 9.

Il Consiglio generale ha i poteri necessari per la attuazione degli scopi dell'Ente e ne determina le direttive adottando i provvedimenti all'uopo occorrenti.

E' di sua spettanza la nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 12 e di un vice presidente, il quale dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio.

Il vice presidente presta la sua opera gratuitamente; dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

Il Consiglio generale deve provvedere inoltre alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporsi al Ministero dell'industria e commercio.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente e ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno la metà dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza esponendo i motivi della richiesta convocazione.

Il Consiglio generale potrà delegare al Comitato esecutivo, per il periodo tra l'una e l'altra convocazione, anche le funzioni di straordinaria amministrazione.

Art. 10.

Le sedute di prima convocazione del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. La seconda convocazione seguirà ad un giorno di distanza dalla prima.

Tutte le deliberazioni, sia di prima, sia di seconda convocazione sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello di chi presiede la seduta.

Il riconoscimento della validità delle adunanze del Consiglio generale è fatto da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Del Comitato esecutivo.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto oltrechè dal presidente, di cui all'art. 7, e dal rappresentante della Camera di commercio, che ne fa parte di diritto, da altri sei membri nominati dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti. Il Comitato esecutivo nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo delibera su tutti gli atti di ordinaria gestione e circa il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive date dal Consiglio. Potrà costituire Commissioni e designare una o più persone, anche non soci, per l'espletamento di particolari compiti.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato si adunerà su convocazione fattane dal presidente, o quando ne facciano domanda motivata almeno due membri.

Del segretario generale.

Art. 13.

Il segretario generale è nominato dal Ministero dell'industria e del commercio su proposta del presidente, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana ed è considerato impiegato di concetto, dirigente, in ruolo.

Egli è capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Di entrambi i Corpi egli funziona da segretario.

Del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14.

Il controllo della gestione amministrativa dell'Ente è delegato ad un Collegio di revisori dei conti che ne riferisce al Consiglio generale.

Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto. Esso ha la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari, viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana ed è composto di tre membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio e uno in rappresentanza delle categorie economiche della Provincia da designarsi dalla locale Camera di commercio.

Il Consiglio generale determina preventivamente l'indennità ai membri del Collegio dei revisori dei conti.

Della gestione amministrativa.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° luglio e termina al 30 giugno successivo.

Non più tardi del 30 aprile di ciascun anno il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio.

Il conto consuntivo di gestione deve essere presentato dal Comitato esecutivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo debbono essere previamente esaminati dal Collegio dei revisori e corredati da una sua relazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnati dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione che li approva e dal parere dell'Assessorato per l'industria e commercio della Regione Siciliana, che su di essi dovrà essere sentito, saranno presentati al Ministero dell'industria e del commercio rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 marzo per l'approvazione.

Art. 16.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute:
il 30 % in aumento del capitale;
il 60 % per la costituzione della riserva;
il 10 % a disposizione del Consiglio generale per gli scopi dell'Ente.

Dell'amministrazione straordinaria e dello scioglimento.

Art. 17.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana, in casi eccezionali, e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, può affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario da nominarsi con proprio decreto.

Art. 18.

L'Ente può sciogliersi con decisione del Consiglio generale adottata da almeno quattro quinti dei suoi componenti, o essere sciolto per determinazione del Ministero dell'industria e commercio, di concerto con l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Nell'un caso o nell'altro lo stesso Comitato esecutivo dell'Ente assume la gestione della liquidazione patrimoniale dell'Ente.

Qualora a ciò ostino particolari gravi motivi, il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con l'Assessorato per l'industria e commercio della Regione Siciliana affiderà tale gestione a un commissario.

Visto: *il Ministro per l'industria e commercio*
LOMBARDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1949.

Ricostituzione del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI INTESA CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 361, che apporta modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1946, con il quale è stato provveduto alla nomina del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della predetta Associazione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione dell'anzidetto Comitato direttivo provvisorio, il quale attualmente non è in grado di funzionare;

Decreta:

Il Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa è ricostituito come segue:

Presidente:
on. dott. Mario Longhena, presidente generale della Associazione italiana della Croce Rossa.

Componenti:
prof. dott. Gino Bergami;
dott. Giacinto Auriti;
avv. Gaetano Casoni;
on. prof. dott. Mario Cotellessa;
prof. dott. Domenico Marotta;
gen. Vittorio Palma;
dott. Giuseppe Parlato;
on. Giuseppe Raimondi.

Il direttore generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa funge da segretario del Comitato, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

(3793)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1949.

Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni straordinarie eseguite dal personale delle Dogane e della Guardia di finanza nell'interesse del commercio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che stabilisce l'obbligo da parte dei contribuenti di corrispondere le indennità dovute al personale delle Dogane e ai militari della Guardia di finanza per le operazioni compiute fuori del circuito doganale ed oltre l'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale 9 ottobre 1946, n. 4937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 ottobre 1946, che stabilisce la misura delle indennità da corrispondere per servizi straordinari nell'interesse del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1947, n. 50434, che sostituisce le tabelle annesse al precedente decreto Ministeriale 9 ottobre 1946, n. 4937, circa la misura delle indennità da corrispondere per servizi straordinari nell'interesse del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1926, che detta le norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità suddette;

Visto l'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, che attribuisce al Ministero delle finanze, la facoltà di stabilire la misura delle indennità;

Ritenuta la necessità, in vista delle attuali contingenze, di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto 8 agosto 1947, n. 50434;

Decreta:

Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali fuori orario e fuori del circuito doganale, approvata con decreto Ministeriale dell'8 agosto 1947, n. 50434, è, ad ogni effetto, sostituita quella che, unita con le sue note al presente decreto, ne fa parte integrante.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° settembre 1949 e sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1949
Registro Finanze n. 15, foglio n. 32. — MOFFA

Tabella delle indennità per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio

PERSONALE DELEGATO AI SERVIZI	SERVIZIO IN DOGANA OLTRE L'ORARIO NORMALE		SERVIZIO FUORI CIRCUITO DOGANALE O A BORDO DI NATANTI		COMPENSO MASSIMO PER OGNI GIORNATA			
	di giorno	di notte	di giorno	di notte	in giorni feriali o in ore diurne esclusi i servizi fuori comune	in giorni festivi o di notte	di servizio fuori comune	
	per ogni ora	assegno supplementare per ogni ora	per ogni ora	assegno supplementare per ogni ora			senza pernottazione	con pernottazione
A) *Personale dell'Amministrazione delle dogane:*								
Funzionari dei gruppi *A-B-C*	170	95	230	95	1.190	1.700	2.100	2.600
Commessi . . .	95	60	155	60	850	1.100	1.275	1.700
A) *Personale della Guardia di finanza:*								
Ufficiali (1).	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli.	120	60	170	60	935	1.140	1.360	1.785
Brigadieri . . .	95	60	136	60	900	1.140	1.360	1.785
Appuntati e guardie . .	68	42	102	42	765	985	1.100	1.360

(1) La stessa misura indicata alla lettera *A* per i funzionari di dogana al netto della quota del 10% destinata al Fondo di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 8 agosto 1947, n. 50434.

NOTE

1. — Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %. A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2. — Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, la indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3. — Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4. — Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale o fuori Comune, si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede nonchè quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5. — Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento quand'anche si tratti di compimento di unica operazione.

6. — Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori orario e operazioni fuori Comune la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori Comune. Quando si compiono operazioni in parte di giorno e in parte di notte, la somma massima che il funzionario o il militare potranno conseguire è quella stabilita per le ore diurne, aumentata di tanti supplementi quante sono le ore di servizio considerato notturno, sino a raggiungere il massimo stabilito per le ore di notte.

7. — Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

8. — Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascun impiegato o militare, comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di L. 75. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso però che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilità, il compenso potrà essere dal direttore superiore determinato in misura più elevata.

9. — Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10. — Quando il servizio straordinario prestato in dogana oltre l'orario di ufficio non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenti una effettiva ripresa di lavoro sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne la spesa. Il tempo impiegato per raggiungere l'ufficio e per il ritorno sarà considerato come trascorso in servizio.

11. — Il compenso massimo stabilito dalla tabella per ogni giornata è quello spettante ai funzionari delle Dogane e della Guardia di finanza secondo la tabella medesima, mentre alle ditte è fatto obbligo di corrispondere le somme ragguagliate al numero di ore effettivamente impiegate nelle operazioni.

La differenza tra le somme corrisposte dal commercio per tale titolo e quelle spettanti al personale che ne ha diritto sarà devoluta rispettivamente al Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane o al Fondo massa della Guardia di finanza, a seconda che si tratti del personale della lettera *a*) o della lettera *b*).

12. — Nelle dogane internazionali situate in territorio estero è in facoltà della dogana di richiedere che le indennità stabilite dal presente decreto siano corrisposte nella moneta locale, tenuto conto, per il ragguaglio delle somme dovute in lire, del cambio ufficiale aumentato della eventuale quota di adeguamento.

13. — Nel caso di applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 18 delle norme approvate con decreto Ministeriale 26 marzo 1926, la misura fissa mensile o giornaliera delle indennità deve essere approvata dal Ministero.

(3767)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1949.
Modificazione alla ripartizione territoriale degli uffici doganali aggiunta all'elenco delle circoscrizioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1942 che ha stabilito la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Determina:

All'elenco delle circoscrizioni doganali della Repubblica contenuto nella tabella *A* allegata al decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, sono aggiunte le seguenti:

CIRCOSCRIZIONI DOGANALI	Territorio compreso in ciascuna Circoscrizione
Aosta	Provincia di Aosta
Firenze	Provincia di Firenze
Fortezza	Provincia di Bolzano per le sole dogane di Brennero e San Candido
Gorizia	Provincia di Gorizia
Imperia	Provincia di Imperia
Novara	Provincia di Novara
Reggio Calabria	Provincia di Reggio Calabria-Cosenza e Catanzaro
Salerno	Provincia di Salerno
Siracusa	Provincia di Siracusa
Taranto	Provincia di Taranto
Trapani	Provincia di Trapani
Verona	Provincia di Verona

La Dogana di Monfalcone costituisce Direzione superiore a sè stante.

Roma, addì 1° settembre 1949

Il Ministro: VANONI

(3768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Volterra località Pignano (Pisa)

Per il periodo 1° settembre 1949-31 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Volterra, località Pignano (Pisa), della estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

partendo dalla strada del podere Cavina, con linea trasversale passante dal podere Cusignano, prosegue per il botro Sassicaia ed il fiume Era Viva e termina all'incrocio della strada boschiva proveniente dal podere Colombaia;

dall'incrocio della strada del podere Colombaia nel fiume Era Viva prosegue per la strada nord-est e con linea obliqua conduce al fiume Era Morta;

dalla strada proveniente dal fiume Era Viva incrocia il fiume Era Morta, percorre il fiume Era Morta passando da quota 320, termina all'imbocco della strada che, traversando il fiume proveniente da quota 452 conduce alla strada provinciale Volterra-Colle Val d'Elsa;

prosegue per la strada Volterra-Colle Val d'Elsa fino al botro e con percorrenza obliqua conduce a quota 427, indi con linea curva porta a quota 535 e prosegue per la strada dei Cornocchi che conduce alla strada del podere Cavina.

(3778)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30-*bis* — Data: 20 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Fantini Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 62.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23467 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Improta Damiano — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 58.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pirolo Biagio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3001 — Data: 18 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Caloiro Filomeno fu Giacinto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1005 — Data: 27 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Trombetti Luigi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1902) — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248-7027 — Data: 9 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siena — Intestazione: Salvatici Alfredo fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1902) — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 8 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Forestieri Ignazio fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 1350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2580 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Cucuccio Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale lire 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 14 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Nossardi Francesco fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 % — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 14 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Nossardi Francesco fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 14 dicembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Nossardi Francesco fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 14 dicembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Nossardi Francesco fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 15.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 833 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Ianni Carlotta fu Manlio — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 % — Capitale L. 18.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 agosto 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3478)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 187

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 settembre 1949

Borsa di	Bologna	575 —	141 —
»	Firenze	619 —	149,50
»	Genova	580 —	141 —
»	Milano	619 —	148 —
»	Napoli	—	—
»	Roma	617,50	152 —
»	Torino	—	—
»	Trieste	—	—
»	Venezia	—	—

Media dei titoli del 19 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,175
Id. 3,50 % 1902	74,40
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	100,05
Redimibile 3,50 % 1934	76,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,725
Id. 5 % 1936	95,975
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge, 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 618 —
1 franco svizzero	» 150 —

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Genio civile del Ministero dei lavori pubblici approvati con decreto Mnisteriale 17 gennaio 1949.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(3788)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43722/12106.2.15.18/1.3.1 del 14 luglio 1949;

Vista la relazione n. P.A.G. 41/24/202/156214 in data 24 luglio 1949 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 27 luglio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1949
Registro Uff. risc. ferrovie n. 12, *foglio n.* 337. — INTERLANDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a venti posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in economia e commercio.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I - di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II - di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-A) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera A) del paragrafo terzo si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale *residenza, legalizzato dal prefetto;*

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti Autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il *conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad* operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati od assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Commissione regionale attestante il riconoscimento della suddetta qualifica.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato attestante la predetta qualità di partigiano combattente, dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente *giurisdizione;*

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzato;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo terzo. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera *ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa* allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno, sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera i) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Anche il documento attestante il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I e II del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito, che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e

senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche; come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto, al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca, russa) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche, di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
Prova orale	» 15

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 10 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative di lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) due dei posti messi a concorso vengono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui ai punti *a*) e *b*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia, ai cittadini

deportati in territorio nemico, a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a)*, *b)* e *c)* non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

8) i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

12) i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

13) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c)*.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi venti della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi venti della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di venti.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 27 luglio 1949

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO PRIMO

a) *Diritto civile:*

Nozioni fondamentali sul diritto soggettivo e oggettivo. Acquisto, perdite e modificazione dei diritti. Nozioni sui diritti personali e reali e sul diritto di successione. Obbligazioni. Obbligazioni da contratto - contratti più comuni. Fatti illeciti. Trascrizione. Prove. Garanzie. Prescrizioni e decadenza.

b) *Diritto commerciale:*

Imprese Società - Imprese cooperative Mutue assicuratrici Associazione in partecipazione Azienda Disciplina della concorrenza - Nozioni sui procedimenti esecutivi consensuali Nozioni sui titoli di credito - Assicurazione - Mandato e commissione - Deposito - Contratto di spedizione Contratto di trasporto terrestre, marittimo ed aereo di persone e di cose, con particolare riguardo al trasporto ferroviario.

GRUPPO SECONDO

a) *Diritto costituzionale.*

Principî di diritto pubblico generale ed italiano. Poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario. Organi di controllo. La vigente Costituzione italiana.

b) *Diritto amministrativo:*

Nozioni sull'ordinamento, sulle attribuzioni e sull'attività delle amministrazioni centrali e locali. Enti istituzionali e territoriali. Controlli costituzionali. Corte dei conti. Consiglio di Stato. Giustizia amministrativa. Rapporto di impiego pubblico. Cenni sulla legislazione sociale e sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. Costituzione e ordinamento dell'Azienda delle F. S.

GRUPPO TERZO

a) *Economia politica:*

Generalità. Bisogni. Beni. Scambio. Valore. Produzione e suoi fattori. Salario. Profitto. Reddito e rendite. Risparmio. Moneta e sue funzioni. Prezzi. Concorrenza e monopolio. Credito e banche. Scambi internazionali. Cambi. Bilancio dei pagamenti e bilancia commerciale. Cenni sulle fluttuazioni economiche e loro spiegazioni teoriche.

b) *Politica economica ed economia dei trasporti:*

Teoria generale della politica economica. Lo Stato e le attività economiche. Politica monetaria, del risparmio, del credito, finanziaria, commerciale, doganale, delle comunicazioni e dei trasporti con particolare riferimento a quelli ferroviari. Politica del traffico e delle tariffe. Cenni sull'atteggiamento dello Stato nei confronti delle crisi economiche.

c) *Scienza delle finanze:*

Generalità. Bisogni e servizi pubblici. Teorie dell'imposta e della tassa. Imposte dirette, indirette, proporzionali, progressive; imposta unica e molteplice. Finanza straordinaria. Sistema tributario italiano.

GRUPPO QUARTO

a) *Computisteria:*

Calcoli sulle monete e sui metalli nobili. Cambi e loro operazioni. Calcoli sui fondi pubblici e privati. Riparti. Conti correnti.

b) *Ragioneria:*

Inventari. Fatti amministrativi e di gestione. Metodi e sistemi di scritture. La partita doppia. Scritture principali ed ausiliari. Bilanci preventivi e consuntivi. I fondi di riserva e di ammortamento. La partita doppia nel sistema patrimoniale e in quello finanziario. Aziende mercantili, industriali e dei trasporti. Aziende divise. Società ed associazioni in partecipazione. Aziende ferroviarie, costi e relative rilevazioni statistico-contabili.

c) *Tecnica commerciale:*

Nozioni di tecnica bancaria e mercantile. Tecnica dei trasporti con particolare riguardo a quelli ferroviari. Nozioni sulle dogane.

d) *Contabilità di Stato*:

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; esami sul bilancio preventivo e consuntivo; conto del patrimonio; beni patrimoniali e demaniali. Azienda delle F S. e relativo bilancio. Il controllo della Corte dei conti.

e) *Matematica finanziaria ed attuariale*:

Interesse e sconto semplici e composti. Rendite certe ed ammortamenti. Prestiti indivisi e divisi in obbligazioni. Probabilità. Tavole di sopravvivenza e mortalità. Varie forme di assicurazione sulla vita umana. Rendite vitalizie. Riserve matematiche e bilanci tecnici degli Istituti di assicurazioni.

f) *Statistica metodologica ed economica*:

Generalità. Rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Procedimenti matematici ed impieghi di macchine nella statistica. Variabilità dei fenomeni economici. Loro movimento profondo, ciclico, stagionale. Numeri indici. Statistiche ferroviarie.

GRUPPO QUINTO

a) *Merceologia*:

Nozioni sulla tecnologia, caratteri, qualità, provenienza, conservazione, imballaggi ed usi delle merci più largamente trasportate od impiegate dalle ferròvie.

b) *Geografia economica*:

Le principali risorse economiche nel mondo. Caratteristiche e risorse economiche delle regioni italiane. Le grandi vie di comunicazione. I transiti interni ed internazionali ferroviari.

Le prove scritte saranno due:

la prima su tema unico per tutti i candidati in materia di economia politica e politica economica, e dei trasporti;

la seconda su tema scelto in una terna di temi su materie contenute nel programma di esame.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 27 luglio 1949 per il concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . . . .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca, russa) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(3762)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria generale del concorso per titoli a venticinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1947, col quale venne indetto un concorso per titoli a venticinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 11 ottobre 1947 e riconosciutane la regolarità;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a venticinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 29 gennaio 1947:

N.	Nome		Voti
1.	Donzuso Giuseppe	voti	54,52
2.	Sorani Isidoro	»	53,63
3.	Crispi Pasquale (invalido)		53,25
4.	Pangia Vincenzo		50,30
5.	Lopez Michele		49,65
6.	Mannino Aniello		49,10
7.	Novelli Paolo		48,88
8.	Fezza Emilio		48,71
9.	Sollazzo Elio	»	48,47
10.	Brusoni Fausto		47,55
11.	Parisi Antonino	»	47,33
12.	Pisani Salvatore	»	47,25
13.	Marchetti Otello	»	47,01
14.	Sabatini Emilio		47 —
15.	Di Stefano Arcangelo	»	46,05
16.	Rizzo Antonio		46 —
17.	Angelotti Alberto	»	45,74
18.	Longo Alberto	»	45,55
19.	Brunetti Carlo		45,41
20.	Villa Giuseppe		45,15
21.	Maiolini Leandro		44,96
22.	Brienza Giuseppe		44,80
23.	Morellini Marcello		44,64
24.	Barbagallo Santo	»	44,40
25.	Saito Giuseppe	»	44,21
26.	Parruccini Carlo (invalido)	»	44,08
27.	Sinibaldi Luigi (invalido)	»	43,91
28.	Brognieri Rosario	»	43,91
29.	Cassarà Carmelo	»	43,89
30.	Paolino Giuseppe	»	43,79
31.	Casotti Gennaro	»	43,74
32.	Di Bacco Dorindo (coniugato, invalido)	»	43,50
33.	Oggero Alberto	»	43,50
34.	Coluzzi Giulio	»	43,28
35.	Gaudioso Camillo	»	43,27
36.	Pasetto Augusto	»	43,26
37.	Refice Grande (invalido)	»	43,24
38.	Cantalupo Raffaele (invalido)		43,12
39.	Fedele Antonio	»	43,12
40.	De Filippi Luigi	»	43,10
41.	Squillace Nicola	»	43,07
42.	Scarciglia Vito	»	43 —
43.	Marino Aldo	»	42,99
44.	Battaglia Emanuele	»	42,88
45.	Torri Gino (invalido)	»	42,87
46.	Vezzani Vinicio	»	42,71
47.	Pedalino Diego	»	42,62
48.	D'Ascenzo Nicola	»	42,38
49.	Fodale Nicola (invalido e croce di guerra)	»	42,25
50.	Cavallaro Filippo (due croci al merito di guerra)	»	42,25
51.	Ascione Silvio (croce al merito di guerra)	»	42,25
52.	Pucci Walter	»	42,14
53.	Nasti Plinio	»	42,05

54. Tanzarella Vinicio (coniugato con un figlio) voti 41,95
55. Siciliano Ugo » 41,95
56. Minissale Antonio » 41,89
57. Tozzi Mario » 41,80
58. Ceccarini Ferdinando (invalido) » 41,68
59. Pastorelli Gino » 41,60
60. D'Orio Vincenzo (ufficiale di complemento, impiegato Amministrazione statale) » 41,50
61. Papa Vincenzo (un anno di lodevole servizio) » 41,50
62. Ciampa Mario » 41,37
63. Gallina Bruno (orfano di guerra) » 41,28
64. Lutrario Tommaso » 41,28
65. Senes Vincenzo » 41,25
66. Rossi Pietro (invalido) » 41,10
67. Ruffino Carmelo » 40,85
68. De Tommaso Arturo » 40,81
69. Campana Enrico (coniugato con un figlio) » 40,80
70. Calabrese Nicola » 40,80
71. Bencivenga Carlo » 40,78
72. Iachetti Giosia » 40,75
73. Gangemi Giuseppe (coniugato con un figlio) » 40,64
74. De Martino Americo (nato il 2 ottobre 1919) » 40,64
75. Rocchi Fabrizio (nato il 27 gennaio 1923) » 40,64
76. Zirone Guido (ufficiale di complemento, coniugato con tre figli) » 40,37
77. Carbonara Alessandro (ufficiale di complemento, nato il 17 luglio 1915) » 40,37
78. Tarricone Martino (ufficiale di complemento, nato il 13 novembre 1918) » 40,37
79. Beviglia Renato (ufficiale di complemento, nato il 17 novembre 1922) » 40,37
80. Barretta Gennaro » 40,20
81. Natta Aldo (nato l'11 giugno 1918) » 40 —
82. D'Orio Aldo (nato il 30 ottobre 1921) » 40 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Donzuso Giuseppe voti 54,52
2. Sorani Isidoro » 53,63
3. Crispi Pasquale (invalido) » 53,25
4. Pangia Vincenzo » 50,30
5. Lopez Michele » 49,65
6. Mannino Aniello » 49,10
7. Novelli Paolo » 48,88
8. Fezza Emilio » 48,71
9. Sollazzo Elio » 48,47
10. Brusoni Fausto » 47,55
11. Parisi Antonino » 47,33
12. Pisani Salvatore » 47,25
13. Marchetti Otello » 47,01
14. Sabatini Emilio » 47 —
15. Di Stefano Arcangelo » 46,05
16. Rizzo Antonio » 46 —
17. Angelotti Alberto » 45,74
18. Longo Alberto » 45,55
19. Brunetti Carlo » 45,41
20. Villa Giuseppe » 45,15
21. Maiolini Leandro » 44,96
22. Brienza Giuseppe » 44,80
23. Morellini Marcello » 44,64
24. Barbagallo Santo » 44,40
25. Parruccini Carlo (invalido) » 44,08

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Saito Giuseppe voti 44,21
2. Sinibaldi Luigi (invalido) » 43,91
3. Brognieri Rosario » 43,91
4. Cassarà Carmelo » 43,89
5. Paolino Giuseppe » 43,79
6. Casotti Gennaro » 43,74
7. Di Bacco Dorindo (coniugato, invalido) » 43,50
8. Oggero Alberto » 43,50
9. Coluzzi Giulio » 43,28
10. Gaudioso Camillo voti 43,27
11. Pasetto Augusto » 43,26
12. Refice Grande (invalido) » 43,24
13. Cantalupo Raffaele (invalido) » 43,12
14. Fedele Antonio » 43,12
15. De Filippi Luigi » 43,10
16. Squillace Nicola » 43,07
17. Scarciglia Vito » 43 —
18. Marino Aldo » 42,99
19. Battaglia Emanuele » 42,88
20. Torri Gino (invalido) » 42,87
21. Vezzani Vinicio » 42,71
22. Pedalino Diego » 42,62
23. D'Ascenzo Nicola » 42,38
24. Fodale Nicola (invalido e croce di guerra) » 42,25
25. Cavallaro Filippo (due croci al merito di guerra) » 42,25
26. Ascione Silvio (croce al merito di guerra) » 42,25
27. Pucci Walter » 42,14
28. Nasti Plinio » 42,05
29. Tanzarella Vinicio (coniugato con un figlio) » 41,95
30. Siciliano Ugo » 41,95
31. Minissale Antonio » 41,89
32. Tozzi Mario » 41,80
33. Ceccarini Ferdinando (invalido) » 41,68
34. Pastorelli Gino » 41,60
35. D'Orio Vincenzo (ufficiale di complemento, impiegato Amministrazione statale) » 41,50
36. Papa Vincenzo (un anno di lodevole servizio) » 41,50
37. Ciampa Mario » 41,37
38. Gallina Bruno (orfano di guerra) » 41,28
39. Lutrario Tommaso » 41,28
40. Senes Vincenzo » 41,25
41. Rossi Pietro (invalido) » 41,10
42. Ruffino Carmelo » 40,85
43. De Tommaso Arturo » 40,81
44. Campana Enrico (coniugato con un figlio) » 40,80
45. Calabrese Nicola » 40,80
46. Bencivenga Carlo » 40,78
47. Iachetti Giosia » 40,75
48. Gangemi Giuseppe (coniugato con un figlio) » 40,64
49. De Martino Americo (nato il 2 ottobre 1919) » 40,64
50. Rocchi Fabrizio (nato il 27 gennaio 1923) » 40,64
51. Zirone Guido (ufficiale di complemento, coniugato con tre figli) » 40,37
52. Carbonara Alessandro (ufficiale di complemento, nato il 17 luglio 1915) » 40,37
53. Tarricone Martino (ufficiale di complemento, nato il 13 novembre 1918) » 40,37
54. Beviglia Renato (ufficiale di complemento, nato il 17 novembre 1922) » 40,37
55. Barretta Gennaro » 40,20
56. Natta Aldo (nato l'11 giugno 1918) » 40 —
57. D'Orio Aldo (nato il 30 ottobre 1921) » 40 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1949
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 24

(3784)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria del concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nei Comuni della provincia di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduti i propri decreti Div. San. n. 60961 del 5 ottobre 1948, Div. San. prot. n. 60961/1 del 12 ottobre 1948, Div. San. numero 60961/2 del 14 dicembre 1948 e Div. San. prot. n. 60961/3 del 20 febbraio 1949, relativi al bando di concorso, e successive modifiche, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nei Comuni di questa Provincia;

Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata a sensi dell'articolo 105 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto, infine, il verbale della graduatoria del concorso in parola compilato dalla suddetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 11 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria compilata dalla Commissione provinciale incaricata dello svolgimento del concorso, di cui in narrativa, per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio delle sedi farmaceutiche vacanti in questa Provincia:

N.	Nominativo		Punti
1.	Maccioni Enrico	punti	77,50
2.	Fanni Giovanni	»	75,50
3.	Cossu Gilda	»	71 —
4.	Curreli Giuseppe	»	70 —
5.	Cherchi Virgilio	»	69,75
6.	Zoccheddu Enrico		68,70
7.	Copula Adolfo	»	67,75
8.	Bayre Ester		66,25
9.	Laneri Enrico	»	66 —
10.	Piu Lavinia	»	65,50
11.	Deidda Emanuele	»	65 —
12.	Giua Edoardo	»	65 —
13.	Sanna Luigi	»	64,50
14.	Ferraris Maria	»	64,35
15.	Nuri Mario		62,85
16.	Zairo Pasquale	»	61,50
17.	Corvetto Angelo	»	60,25
18.	Congiu Augusto	»	59,10
19.	Simola Pasquale	»	58,50
20.	Lampis Gina	»	58 —
21.	Podda Gaetano	»	57,50
22.	Chillotti Vittorio	»	57,50
23.	Zedda Maria	»	56,25
24.	De Lorenzo Antonietta	»	55,25
25.	Lixi Eleonora	»	54,75
26.	Dessi Angelica	»	54,50
27.	Cerioni Romolo	»	53,75
28.	Deiana Angelo	»	53,75
29.	Dessi Luigi	»	53,60
30.	Pirastu Mario	»	53,50
31.	Massidda Vincenza	»	52,25
32.	Chiarolini Gavino	»	51,50
33.	Congiu Angela	»	50,50
34.	Mossa Rita	»	50 —
35.	Sitzia Carmela	»	50 —
36.	Cioglia Maria	»	50 —
37.	Miglior Renzo	»	49,50
38.	Dell'Apa Nicola	»	48,50
39.	Gilardi Santina	»	48,50
40.	Lampis Terzina	»	47,60
41.	Marcias Guido	»	46,75
42.	Falconi Giovanni	»	46,10
43.	Rattu Anna	»	45,50
44.	Murgia Angela	»	45,50
45.	Sollai Antonio	»	45,25
46.	Maccioni Nino	»	45,25
47.	Spiga Iolanda	»	45 —
48.	Plaisant Mario	punti	44,50
49.	Pisano Maria Rosaria	»	44 —
50.	Zoboli Ada	»	43 —
51.	Piras Italina	»	42,50
52.	Marongiu Clelia	»	42 —
53.	Pirodda Maria	»	40,50
54.	Piccaluga Aldo	»	39,50
55.	Conforto Galli Ester	»	39,35
56.	Granata Franca	»	38,25
57.	Bianchini Antonio	»	38 —
58.	Fadda Alfieri Flavio		37,75
59.	Cubeddu Luigi	»	37,75
60.	Porcella Antonina		37,50
61.	Zucca Tullio		37,25
62.	Rossi Lauro		37 —
63.	Saba Salvatore		37 —
64.	Jeva Francesco		36,75
65.	Ferreri Giuseppe	»	36,75
66.	Sciavicco Giovanni	»	36,50
67.	Attene Antonio	»	35,50
68.	Piras Teodolinda		35,25
69.	Fois Antonio		35,10
70.	Fasciolo Attilio		33,50
71.	Cattaneo Roberto		33,50
72.	Fontanarosa Maria	»	32,45
73.	Cabras Giuseppina	»	32,25
74.	Cois Spartaco	»	32 —
75.	Ruosi Maria	»	32 —
76.	Cosseddu Giov. Antonio		31,80
77.	Pinna Flavio	»	31,75
78.	Petromilli Cataldo	»	31,75
79.	Mulas Maria		31,50
80.	Mostallino Elena	»	31,50
81.	Corrado Giuseppe		31,25
82.	Longiave Maria	»	31,10
83.	Pasolini Dario	»	31 —
84.	Mureddu Peppina	»	31 —
85.	Lanicca Cristiano	»	30,50
86.	Vargiu Egidio	»	30,50
87.	Mereu Antonina	»	30,50
88.	Corongiu Ubaldo	»	30,50
89.	Perrier Lina	»	30,50
90.	Devilla Michele		30,50
91.	Saba Adriana		30,50
92.	Mercalli Graziella		30,50
93.	Cacciotto Raffaele		30 —
94.	Ariu Antonio	»	30 —
95.	Pisano Francesco		30 —
96.	Radoika Cicovic		30 —
97.	Porcu Murru Cristina	»	30 —
98.	Manca Giovanni		30 —
99.	Vargiu Lidia	»	30 —
100.	Sussarello Antonio	»	29,75
101.	Ruberti Cesare	»	20,50
102.	Deffenu Mario	»	16,75
103.	Macciocu Antonietta	»	16,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Foglio annunzi legali della provincia di Cagliari e copia dello stesso, a sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sarà trasmesso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concorrenti.

Cagliari, addì 24 agosto 1949

Il prefetto: VILLA SANTA

(3709)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.